

DECRETO 1 SETTEMBRE 2021

Criteri generali per il **controllo** e la **manutenzione** degli **impianti**, **attrezzature** ed altri **sistemi** di **sicurezza antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ATTUAZIONE

articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3 e lettera b) D.Lgs. 81/2008

CAMPO APPLICAZIONE

controllo e manutenzione impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

DEFINIZIONI

a) **manutenzione**: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) **tecnico manutentore qualificato**: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) **qualifica**: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

d) **controllo periodico**: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) **sorveglianza**: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sono **eseguiti** e **registrati** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte con i criteri indicati (**Allegato I**)
2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce **presunzione di conformità**.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 d. lgs. 81/2008 (**Modelli di organizzazione e di gestione**)

Qualifica dei tecnici manutentori

1. Gli **interventi di manutenzione** e i **controlli** sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da *tecnici manutentori qualificati*.
2. Allegato 2 modalità di qualificazione
3. Qualifica valida su tutto il territorio nazionale

ALLEGATO 1 - Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Manutenzione e controllo periodico impianti, attrezzature ed altri sistemi sicurezza antincendio

- Il datore di lavoro deve predisporre un **registro dei controlli** dove siano annotati i **controlli periodici** e gli **interventi di manutenzione** su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
- Tale registro deve essere mantenuto costantemente **aggiornato** e disponibile per gli **organi di controllo**.
- **Tabella 1** - Raccordo possibili norme di riferimento per la manutenzione ed il controllo.

Sorveglianza

- Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio **devono essere sorvegliati** con **regolarità** dai **lavoratori** normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo (*check list*).

ALLEGATO 2 - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Generalità

- Il tecnico manutentore **qualificato** ha la **responsabilità** dell'esecuzione della corretta manutenzione in conformità alle disposizioni di legge.
- Deve possedere i **requisiti di conoscenza, abilità e competenza** relativi alle attività di manutenzione.
- Deve effettuare un **percorso di formazione** erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, e sottoposto a verifica.
- I soggetti che entro il 25.09.2022 abbiano maturato almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso ma sono soggetti alla valutazione dei requisiti.
- L'**attestazione** di tecnico manutentore qualificato è rilasciata dal corpo nazionale dei VV.FF.
- Egli è soggetto ad aggiornamento.

Requisiti dei docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato

- Titolo di studio **non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore**.
- Esperienza almeno triennale sia nel **settore della manutenzione** degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel **settore della sicurezza** e della **salute** dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente.
- Formazione anche pratica i cui docenti devono possedere **esperienza di pratica professionale** documentata almeno triennale (*impianti, attrezzature ed altri sistemi sicurezza antincendio*).

Valutazione dei requisiti

- Per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione:
 - a) l'analisi del «curriculum vitae» del candidato
 - b) una prova scritta
Tale prova di esame può consistere in:
 - i. prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda almeno 3 risposte delle quali 1 sola corretta (no a "vero/falso")
 - ii. una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
 - c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali
 - d) una prova orale

Nel caso di tecnici manutentori qualificati prima dell'entrata in vigore, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato la valutazione sarà svolta con sola prova orale, superata con voto non inferiore a 7/10